

Avvocati24
Guida alla ricerca degli studi legali

Contattaci

COME ABBONARSI

RICERCA STUDIO LEGALE		RICERCA AVVOCATO	
Città	Materia	Città	Materia
Nome Studio	Parola chiave	Nome	Albo / Elenco
		Titoli accademici	Parola chiave
CERCA		CERCA	

<< indietro



BREVI DAGLI STUDI

Prescrizione decennale di interessi anatocistici. Scardinato il precedente orientamento

Importante per le banche il risultato ottenuto ieri, 2 dicembre, con la sentenza (n. 24418) emessa dalla Corte di cassazione nella causa tra il Signor Lecci e la Banca Popolare Pugliese, assistita dall'avv. **Giorgio Tarzia** dello studio Giorgio Tarzia e Associati in collaborazione con l'avv. **Giuseppe dell'Anna Misurale** del foro di Lecce e dell'avv. **Lucio De Angelis** del foro di Roma, in tema di prescrizione decennale sugli interessi anatocistici.

A differenza del precedente orientamento, che riconduceva sempre alla data della chiusura del conto corrente la decorrenza del termine di prescrizione, i giudici delle Sezioni Unite civili hanno, al contrario, superato l'impropria motivazione della unitarietà del rapporto giuridico derivante dal contratto di conto corrente bancario. Si articola così una casistica che prende in esame 4 diverse situazioni:

- rimessa su conto con "saldo attivo" che in precedenza aveva avuto una "scopertura" sulla quale la banca aveva addebitato interessi anatocistici;
- rimessa su conto "scoperto" non affiancato da copertura di credito;
- rimessa su conto "passivo" dopo prelievi che abbiano superato il limite dell'apertura di credito;
- rimessa su conto "passivo" che non ha mai superato il limite dell'apertura di credito.

Nei primi tre casi, secondo la sentenza, sarà la data della rimessa –sempre per l'importo corrispondente al precedente addebito di interessi anatocistici – e non più la data della chiusura del conto a segnare la decorrenza della prescrizione decennale.

Sulla traccia ora segnata dalle Sezioni Unite le consulenze tecniche nelle cause di ripetizione di interessi anatocistici dovranno quindi accertare se il conto abbia operato con o senza apertura di credito e, nel primo caso, quando sia avvenuto il superamento del limite dell'apertura. Ancora più rilevante l'inversione dei ruoli in ambito probatorio: non sarà più la banca a dover provare l'esistenza e la persistenza di un'apertura di credito a favore del correntista e del superamento del suo massimale ma il correntista stesso a farsi carico dell'onere della prova.